

## – EVENTUALE RICORSO AD ORGANIZZAZIONI DI SUPPORTO

Nella **Dichiarazione d'onore** con la quale si sottoscrive la candidatura per l'Accreditamento, il Rappresentante legale deve dichiarare che i contenuti del piano Erasmus presentato sono **originali** ed elaborati dal suo ente e che **non sono state pagate altre organizzazioni o persone esterne per redigere la candidatura**. In caso di contenuti uguali o simili in candidature diverse, l'Agenzia respingerà la candidatura.

Negli **Standard di qualità** richiesti per la gestione delle mobilità previste nell'Accreditamento, sottoscritti con la Dichiarazione d'onore, viene sottolineato che il beneficiario deve mantenere la **titolarità dei compiti e delle attività principali** relativi alla gestione dell'Accreditamento (quali la gestione finanziaria dei fondi, i contatti con l'Agenzia nazionale, le relazioni sulle attività realizzate, nonché tutte le decisioni che incidono direttamente sul contenuto, sulla qualità e sui risultati delle attività svolte), e non può affidare tali compiti a soggetti esterni.

Fermo restando quanto detto sulla stesura della candidatura e sulla titolarità delle attività principali, è ammissibile il **ricorso a organizzazioni di supporto** per assistenza, consulenza fornitura di servizi per la gestione di aspetti pratici relativi alla realizzazione delle attività previste dal Piano Erasmus, laddove ne venga giustificato il valore aggiunto in termini di benefici evidenti allo sviluppo organizzativo dell'organizzazione beneficiaria e alla qualità delle attività di mobilità.

In tal caso, per garantire il rispetto degli Standard di qualità Erasmus e la protezione dei fondi dell'Unione, il coinvolgimento e gli obblighi di tali soggetti devono essere **esplicitati in candidatura** e quindi definiti in un **accordo formale** che deve includere i compiti da svolgere, i sistemi di controllo della qualità, conseguenze in caso di esecuzione carente, meccanismi di flessibilità in caso di annullamento o riprogrammazione dei servizi concordati che garantiscano una condivisione equa ed equilibrata del rischio in caso di eventi imprevisti.

Si ricorda che in ogni caso il Rappresentante legale rimarrà responsabile dei risultati e della qualità delle attività realizzate, indipendentemente dal coinvolgimento di altre organizzazioni.

**Le organizzazioni di sostegno o altri prestatori di servizi di cui il beneficiario ha deciso di avvalersi, non possono riscuotere oneri supplementari o contributi spettanti ai partecipanti alle mobilità.**

**Si sottolinea inoltre che l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE non ha delegato né assegnato alcun tipo di riconoscimento ad organizzazioni di supporto per la gestione del Programma ed il supporto ai beneficiari.**

### Estratti dai documenti ufficiali

#### **Da “Regole per la Candidatura”:**

<b>Organizzazioni di supporto</b>	Tutte le altre organizzazioni attive nel settore dell'istruzione e della formazione possono partecipare come organizzazioni di supporto ai beneficiari accreditati. Il ruolo e gli obblighi delle organizzazioni di supporto devono essere formalmente definiti tra tali organizzazioni e il beneficiario accreditato. Tutti i contributi delle organizzazioni di supporto devono rispettare gli standard di qualità Erasmus.
-----------------------------------	---

#### **1. CRITERI DI ESCLUSIONE**

I candidati devono presentare un'autocertificazione firmata ai sensi dell'articolo 137 del regolamento finanziario dell'UE attestante che:

– (...)

– i contenuti del piano Erasmus presentato sono originali ed elaborati dall'organizzazione candidata e che non sono state pagate altre organizzazioni o persone esterne per redigere la candidatura.

L'agenzia nazionale può escludere il candidato dal processo di accreditamento o porre fine a un accreditamento aggiudicato in qualsiasi momento se accerta che le informazioni indicate nell'autocertificazione non sono corrette (per esempio, se contenuti identici o molto simili sono utilizzati nelle candidature di organizzazioni diverse).

#### **Dagli “Standard di qualità”:**

#### **II. BUONA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ**

- **Compiti principali, mantenere la titolarità delle attività:** le organizzazioni beneficiarie devono mantenere la titolarità dei compiti fondamentali di attuazione e non possono affidare tali compiti ad organizzazioni esterne. I compiti principali comprendono la gestione finanziaria dei fondi del programma, i contatti con l'agenzia nazionale, le relazioni sulle attività realizzate, nonché tutte le decisioni che incidono direttamente sul contenuto, sulla qualità e sui risultati delle attività svolte (ad esempio la scelta del tipo di attività, della sua durata e

dell'organizzazione ospitante, la definizione e la valutazione dei risultati dell'apprendimento ecc.).

- **Organizzazioni di sostegno, trasparenza e responsabilità:** per gli aspetti pratici dell'attuazione del progetto, le organizzazioni beneficiarie possono ricevere consulenza, assistenza o servizi da altre organizzazioni, a condizione che le organizzazioni beneficiarie mantengano il controllo del contenuto, della qualità e dei risultati delle attività realizzate, come descritto nella sezione "Compiti principali". Se le organizzazioni beneficiarie utilizzano fondi del programma al fine di pagare altre organizzazioni per lo svolgimento di compiti specifici di attuazione, gli obblighi di tali organizzazioni devono essere formalmente definiti per garantire il rispetto delle norme di qualità Erasmus e la protezione dei fondi dell'Unione. L'accordo formale tra il beneficiario e il prestatore di servizi deve includere i seguenti elementi: compiti da svolgere, meccanismi di controllo della qualità, conseguenze in caso di esecuzione carente o mancata e meccanismi di flessibilità in caso di annullamento o riprogrammazione dei servizi concordati che garantiscano una condivisione equa ed equilibrata del rischio in caso di eventi imprevisti. La documentazione che definisce tali obblighi deve essere messa a disposizione per l'esame da parte dell'agenzia nazionale.

Le organizzazioni che assistono il beneficiario nell'ambito di compiti specifici di attuazione (su base volontaria o remunerata) saranno considerate organizzazioni di sostegno e devono essere registrate negli strumenti di comunicazione ufficiali. Il coinvolgimento delle organizzazioni di sostegno deve apportare benefici evidenti allo sviluppo organizzativo dell'organizzazione beneficiaria e alla qualità delle attività di mobilità.

In tutti i casi, l'organizzazione beneficiaria rimarrà responsabile dei risultati e della qualità delle attività realizzate, indipendentemente dal coinvolgimento di altre organizzazioni.

- **Contributi versati dai partecipanti:** Le organizzazioni di sostegno o altri prestatori di servizi scelti dall'organizzazione beneficiaria non possono riscuotere oneri supplementari o altri contributi dei partecipanti.